

NOTE TECNICHE SULLE TRASFORMAZIONI STATUTARIE AICCRE

1. AICCRE

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è l'associazione dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali (Comuni, Province, Città e aree metropolitane, Regioni) e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Municipi, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di Comuni) e quant'altro definito a livello costituzionale.

L'AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) ed è Sezione europea di United Cities and Local Governments, UCLG.

L'Associazione è costituita da soci "titolari" (Comuni, Province, Regioni ed altri Enti locali del sistema dei poteri regionali e locali) nonché da soci "individuali", indicati nello Statuto tra i componenti o già componenti del Parlamento europeo o nazionale, delle assemblee regionali e locali, dei relativi organi.

L'Associazione nazionale è articolata a livello regionale con le Federazioni regionali, rette da propri statuti, composte dalla rispettiva Regione e dagli Enti locali del relativo territorio ad essa aderenti e dai soci individuali residenti nella regione liberamente aderenti.

2. ATTO COSTITUTIVO AICRE 11.3.1952 NOTAIO ERNESTO TALAMANCA di ROMA

Lo scopo dell'Associazione e le norme per il suo funzionamento risultano dallo Statuto Sociale, composto di 23 articoli, allegato all'atto notarile sotto la lettera A (art.2) che così dispone:

- All'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa possono aderire tutte le collettività locali previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana e le persone giuridiche o fisiche previste dallo Statuto;
- L'Associazione si compone di soci titolari, soci di diritto, soci esperti e soci aderenti.
- Sono **soci titolari** i Comuni, le provincie e le Regioni.
- Sono **soci di diritto** tutti gli eletti ai Consigli Comunali, Provinciali e Regionali;
- Sono **soci esperti** coloro che siano riconosciuti tali dal Direttivo dell'Associazione;
- Sono **soci aderenti** le persone fisiche e gli enti che dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione
- I **soci di diritto che perdono il loro mandato diventano soci aderenti**.
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale composto da 11 membri: di questi 6 rappresentanti i soci titolari, uno i soci di diritto, tre i soci esperti e uno delegato dal Comitato Centrale del Movimento Federalista Europeo.
- Il Consiglio nomina i componenti del Comitato Esecutivo composto da 5 membri: di questi 2 rappresentanti i soci titolari, uno i soci di diritto, uno i soci esperti e uno delegato dal Comitato Centrale del Movimento Federalista Europeo.

La ragione storica di tale decisione è da ricercare nel quadro politico europeo alla fine della seconda guerra mondiale e al decisivo ruolo degli enti locali nel processo di unificazione europea. All'indomani della Seconda guerra mondiale grazie all'acquisita consapevolezza da parte di alcuni militanti federalisti integrali francesi percepirono che, per avviare la ricostruzione dell'Europa e quindi arrivare alla pace, occorresse realizzare l'Europa dei cittadini che aveva nel comune la sua cellula organizzativa di base. Queste forze fondarono a Ginevra, fra il 28 e il 30 gennaio 1951, il CCE. All'assemblea costitutiva parteciparono sindaci e amministratori locali di nove Paesi dell'Europa occidentale legati ai movimenti federalisti, comunalisti e all'internazionalismo socialista e cattolico. Durante l'assemblea costitutiva, l'associazione si diede precisi obiettivi. I comuni e i popoli dell'Europa democratica dovevano riunirsi per difendersi non solamente dal centralismo statale, ma principalmente dal totalitarismo comunista. L'Europa, il suo ruolo, le sue strutture erano ancora

tutte da definire, ma sicuramente i comuni dovevano essere fra i principali attori per la ricostruzione dell'Europa. Il CCE doveva perciò agire per permettere il confronto fra i comuni sui problemi concreti, in questo inserendosi nella tradizione di associazioni come l'UIV del primo dopoguerra, ma anche agire per favorire la costruzione europea.

In Italia la situazione fu all'inizio particolarmente articolata. Venne convocata, grazie al lavoro di Umberto Serafini, a Roma fra il 26 e il 27 gennaio 1952 l'assemblea costituente dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE). Alla sezione italiana del CCE aderirono, entro il mese di aprile 1952, 228 consigli comunali, giunte e singoli sindaci. Per comprendere appieno il valore di queste adesioni occorre tener conto come non si trattasse affatto di un gesto politicamente scontato, poiché le forze di sinistra avvertivano la nuova organizzazione dei comuni come "un surrogato del Patto Atlantico".

3. CONSIGLIO NAZIONALE 27.1.2021 avente ad oggetto: *Definizione della data della XVI Assemblea congressuale nazionale AICCRE e sue modalità di svolgimento. Adempimenti correlati*

La riunione del Consiglio nazionale, tenutasi online, è stata presieduta dal Vicepresidente AICCRE Giuseppe Magni a causa dell'assenza del Presidente Bonaccini, con la partecipazione del Segretario generale Carla Rey e del componente del Collegio dei Revisori, Giovanni Manzi.

All'esito della riunione, segnata da contestazioni sulla regolarità del suo svolgimento, con determinazione adottata a maggioranza dei presenti, è stato approvato il Regolamento congressuale.

Per gli effetti dell'art. 25 dello Statuto, essendo stata convocata la riunione del Consiglio Nazionale in un'unica sessione e non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti (quorum necessario 71 membri a fronte di 51 votanti, non essendo stato verificato il numero dei presenti anche se richiesto più volte), la riunione non è validamente costituita. Questa violazione produce l'effetto di invalidare il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (con 43 votanti).

Poiché la seduta del Consiglio Nazionale non rispettava il numero legale dei partecipanti necessario per attestarne la sua validità, diverse Federazioni Regionali hanno inoltrato diffida al Presidente di Aiccre Nazionale e ai Revisori dei Conti, garanti della corretta applicazione delle norme statutarie, chiedendo il rispetto delle stesse anche in ordine al contenuto del Regolamento congressuale approvato.

A tutt'oggi, nonostante i solleciti inviati, non sono mai stati forniti i chiarimenti richiesti.

4. REGOLAMENTO CONGRESSUALE - CONTENUTI

Il Regolamento approvato viola diverse norme Statutarie.

- a) **cancellazione dall'elettorato attivo e passivo dei soci individuali**, anche quali delegati regionali, in seno al congresso e agli organismi nazionali; tale violazione comporta anche il **divieto di parola nel dibattito congressuale**, essenziale per concorrere a definire gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione, il confronto sulle eventuali modifiche statutarie e le altre tematiche oggetto di discussione e decisione in un'assise plenaria di un'Associazione di rilievo nazionale ed internazionale;
- b) **modifica dei criteri di determinazione del numero dei delegati regionali da eleggere da parte di ciascuna Federazione regionale**: la nuova modalità è determinata con riferimento "*all'incidenza dell'azione associativa svolta da ciascuna Federazione che si riverbera sulla tipologia di adesioni sviluppate*" in luogo della "*popolazione di ciascuna regione e della percentuale di adesione all'AICCRE di enti locali della regione medesima*";
- c) **designazione dei candidati a membri del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, espressione della Federazione regionale (articoli 13.1 e 15.1 dello Statuto)**: veniva

richiesto di adempiere a tali designazioni *“fatte salve le determinazioni che verranno adottate dall’Assemblea congressuale nazionale in sede di revisione statutaria”*, delle quali non si aveva alcuna conoscenza.

La modifica di cui al punto a) è in contrasto con l’atto costitutivo citato al punto 2.

Nel Regolamento mancano le regole essenziali relative a modalità, fasi e procedure di svolgimento dell’Assemblea congressuale nazionale, necessarie per garantirne una corretta, democratica e libera celebrazione. In particolare:

- assenza di disciplina sulle modalità di elezione degli organi,
- presentazione delle candidature,
- modalità di votazione con le garanzie per il voto segreto,
- rappresentanza per delega
- procedura per la presentazione di mozioni e ordini del giorno.

Inoltre, la riunione del Consiglio nazionale si è svolta senza l’osservanza della specifica disciplina stabilita dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, per le sedute in videoconferenza di organi collegiali non essendo state regolamentate le modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza e neppure preventivamente fissati criteri di trasparenza e tracciabilità, né individuato sistemi tali da consentire di identificare con certezza i partecipanti. Molti partecipanti erano in modalità nascosta rendendo dubbia la loro effettiva presenza, come peraltro attestato dal numero dei votanti ben al di sotto del quorum previsto per attestare la validità della seduta stessa.

Il Regolamento congressuale ha già stabilito norme che incideranno sulla natura dell’Associazione nella parte che riguarda la sua composizione (ruolo dei soci individuali) prefigurando un nuovo soggetto.

Dai dati del bilancio di previsione 2021 approvato a fine dicembre dello scorso anno si contano 37 soci individuali in tutta Italia, diminuiti rispetto ai 60 iscritti nell’anno 2020. Solo la Lombardia ne conta 11. Il numero è sicuramente ininfluente rispetto al numero dei soci complessivi, per quanto - pur avendo richiesto gli elenchi nazionali – non sono mai stati forniti i prospetti richiesti.

La cancellazione dei soci individuali dall’Associazione, o comunque il mantenimento della figura esclusivamente con funzione di uditore seppure pagante, operata con le modalità sopra descritte dopo aver comunque incassato la quota associativa di competenza lede maggiormente i diritti di questi soggetti che si sono visti privati in corso d’opera di una titolarità di voto (elettorato attivo) garantita statutariamente.

5. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE 30-31 MARZO 2021

È stata convocata l’Assemblea Congressuale Nazionale dell’Associazione AICCRE per il 30-31 marzo 2021, in **assenza di inviti a partecipare alla stragrande maggioranza dei soci titolari e ad alcuni delegati eletti dalle Federazioni**.

Con l’occasione è stato rivisto radicalmente lo Statuto Associativo prima di effettuare le operazioni di candidatura e di voto che ha ulteriormente inibito le prerogative dei soci a causa delle modifiche illustrate di seguito.

Il grande equivoco del Congresso è che, per norma e logica, è stato convocato sulla base dello statuto approvato al congresso di Montesilvano del 2016, mentre nello svolgimento si è applicato quello approvato il 30 marzo 2021, sconosciuto alla maggioranza dei soci Aiccre, tant’è che

all'Assemblea Congressuale erano **validati in remoto 74 delegati su 104, dei quali votanti solo 36, e 31 soci titolari su un totale stimabile tra 700-1100 aventi diritto, di cui votanti solo 15.**

Con l'insediamento della Presidenza dell'Assemblea, della Commissione Verifica Poteri e Commissione statuto venivano meno gli organi dell'Associazione e continuavano ad applicarsi le norme dello Statuto vigente che, all'art. 12.1 lett. b), così stabiliva:
adotta, con **voto favorevole dei due terzi dei presenti**, lo Statuto e le sue modificazioni.

I presenti certificati al momento della votazione erano 31 soci titolari e 75 delegati, per un **totale complessivo di 106 presenti**, così votanti:

- Soci titolari votanti 18
- Delegati votanti 42

per un totale complessivo di **60 votanti, inferiore ai 2/3 dei presenti pari a 71.**

Lo Statuto non è stato validamente approvato.

6. MODIFICHE ALLO STATUTO VIGENTE

Si riportano solo le modifiche più rilevanti.

Art. 6 - Soci individuali

- **Nuova identificazione dei soci individuali:** la qualifica è estesa agli eletti delle assemblee regionali e locali, nonché agli assessori regionali, provinciali e comunali, ai componenti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.
- **Ammissione alla qualità di socio:** stabilita dalla Direzione Nazionale a maggioranza di due terzi;
- **Eliminazione del diritto di voto per i soci individuali:** nulla si dice riguardo alla loro possibilità di essere eletti.

Art. 7 - Adesioni all'AICCRE

- **Non è previsto alcun termine per il pagamento della quota annuale dei soci titolari,** mentre viene stabilito che ciascun socio individuale sia in regola, al 30 aprile di ogni anno, con il pagamento della quota annuale corrente e con quella degli anni pregressi. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza immediata dalla qualità di socio AICCRE, con ogni effetto inibitorio sia a livello nazionale che a livello regionale.

Art. 8 - Struttura regionale

- **aspetti correlati al finanziamento dell'Associazione per le Federazioni Regionali:** non è chiaro come e cosa la Direzione nazionale, sentito il Segretario Generale, dovrebbe valutare riguardo la conformità e la coerenza con la natura, le finalità ed i compiti dell'Associazione in linea con gli art. 1 e 2 del presente Statuto, e gli aspetti correlati al finanziamento della Federazione Regionale.
- **mancata autonomia delle Federazioni Regionali:** esse avranno l'obbligo di attuare gli indirizzi e perseguire gli obiettivi fissati dagli organi nazionali.
- **trasferimento quote associative alle Federazioni Regionali:** se da un lato viene stabilito di trasferita annualmente una quota pari al 20% delle quote associative riscosse nell'anno precedente nel territorio regionale, dall'altro non vi è questa certezza poiché viene precisato che *“La misura del trasferimento annuale e le modalità di corresponsione sono deliberate annualmente dal Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, tenendo conto del bilancio nazionale di riferimento”.*

- **Ultimo capoverso comma 5** – *“Le erogazioni periodiche della suddetta frazione sono, in ogni caso, condizionate al rispetto del termine di cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo”*: non vi è correlazione tra questa norma e i contenuti del capoverso citato.
- **Scioglimento degli organismi della Federazione Regionale e nomina Commissario**: i provvedimenti sono a carico dell’Ufficio di Presidenza e non più del Consiglio Nazionale. Nelle maggiori Associazioni di Enti locali (come Anci) il Commissariamento è una competenza esclusiva del Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Organi nazionali

- **Modifica nella composizione organi nazionali**: vengono cancellati il Segretario Generale aggiunto, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri, viene istituito il Comitato dei Segretari generali di Federazione e l’Ufficio di Presidenza viene inserito negli organi associativi.

Cancellate le Consulte dell’Associazione, tra le quali la Consulta delle Elette.

Art. 11 - Assemblea congressuale nazionale

- **Eliminazione quorum per adottare lo Statuto e le sue modifiche;**
- **Modifica competenze Assemblea Congressuale Nazionale**: elegge i Vicepresidenti e i membri della Direzione Nazionale.
- **Soci titolari non partecipano più all’Assemblea Congressuale**: sostituiti da delegati eletti dalle Assemblee congressuali regionali che esercitano l’elettorato attivo a condizione che gli enti di cui fanno parte siano in regola con il pagamento delle quote sociali al momento determinato dal Regolamento congressuale nazionale adottato dalla Direzione Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Se ogni delegato rappresenta un socio titolare, la norma ha poco senso. Se invece un numero prestabilito rappresenta tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali dovrebbe essere chiarito in quale modo viene stabilito il diritto di rappresentanza.
- **Eliminato il diritto di convocazione dell’Assemblea Nazionale** su richiesta di un quinto dei soci titolari, tra i quali devono essere rappresentati tutti i livelli istituzionali, o di almeno cinque Federazioni regionali.
- **Convocazione Assemblea straordinaria**: indetta per decisione della Direzione nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi nella specifica seduta e non più dal Consiglio Nazionale.
- **Regolamento congressuale**: predisposto dall’Ufficio di Presidenza e adottato dalla Direzione Nazionale e non più dal Consiglio Nazionale.

Art. 12 - Consiglio nazionale - composizione

- **Eliminata la rappresentanza delle Federazioni regionali nel Consiglio Nazionale**: sia per i membri eletti dalle stesse, in ragione di tre per le Federazioni con dieci o più delegati congressuali e due per le rimanenti, nonché Presidenti e i Segretari.
- **Partecipazione alle sedute di Consiglio nazionale, senza diritto di voto, per i componenti del Comitato dei Segretari Regionali di Federazione.**
- **Aumentato il numero dei componenti per la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale**: da un terzo a due terzi.
- **Eliminato il diritto di convocazione del Consiglio Nazionale** su richiesta di almeno quattro Federazioni regionali.
- **Validità delle sedute**: qualunque sia il numero dei soggetti presenti o comunque validamente rappresentati.
- **Eliminata la possibilità di invitare tutte le associazioni europeiste o di amministratori locali**: Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE), Centro Italiano di Formazione Europea (CIFE), Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME), Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), Federazione Italiana delle Case d'Europa (FICE),

Movimento Federalista Europeo (MFE), Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli", Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, ed altre Associazioni, Movimenti, Centri Studi ed Organizzazioni della Società civile.

Art. 13 - Consiglio nazionale - compiti

- **Ridotte le competenze del Consiglio Nazionale**

Art. 14 - Direzione nazionale – composizione

- **Eliminato il diritto di convocazione della Direzione Nazionale** su richiesta di su richiesta di almeno nove dei suoi membri o di almeno tre Federazioni regionali.
- **Validità delle sedute:** qualunque sia il numero dei soggetti presenti o comunque validamente rappresentati.

Art. 15 - Direzione nazionale – compiti

- **Eliminata l'amministrazione dell'Associazione** affidata al Segretario Generale

Art. 19 - Segretario generale

- **Requisiti per la nomina:** comprovata esperienza e adeguata conoscenza della lingua inglese; all'atto dell'accettazione della carica assume l'impegno a non candidarsi a cariche elettive e/o ad accettare incarichi di governo, in seno agli organi di enti soci titolari.
- **Attribuzione di nuove competenze**

Art. 20 – Comitato dei Segretari Regionali di Federazione

Nuovo organismo nato per accompagnare e declinare le attività nazionali a livello territoriale, al fine di garantire l'efficacia e l'incisività dell'azione dell'Associazione, anche in termine di disseminazione.

Art. 22 - Collegio dei Revisori - compiti

- **Autonomia dell'organo non garantita** poiché il Collegio esprime parere sulla proposta del bilancio di previsione e consuntivo, nonché redige una relazione sul rendiconto della gestione, sulla base dei dati forniti dal Segretario Generale.

Art. 25 - Patrimonio e finanziamento

- **finanziamento associativo:** contributi associativi, da quelli dello Stato e di altri enti pubblici e privati nazionali.
- **non contribuiscono al finanziamento dell'Associazione:** contributi volontari e/o straordinari, eventuali proventi da partecipazioni ad iniziative previste dallo Statuto e/o da servizi erogati per il perseguimento dei fini statutari.
- **Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento:** stabilita dalla Direzione Nazionale.

Art. 26 - Esercizio finanziario e contabile

- **Eliminata la pubblicità delle adesioni**

Nel testo attuale, come in quello precedente, viene richiamato il **Regolamento di contabilità** quale strumento per una corretta gestione economico-finanziaria. Non si è a conoscenza se tale atto sia mai stato redatto, se si quando e con riferimento a quali normative.

7. **ADEMPIMENTI TUEL, Normativa di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e SPAZZACORROTTI.**

La **PARTE III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dal titolo **Associazioni degli enti locali**, annovera tra questi anche l'AICCRE.

L'Associazione è finanziata quasi esclusivamente con fondi pubblici, costituiti prevalentemente dalle quote associative di Regioni, Comuni, Provincie e le altre realtà territoriali.

La **mancanza di trasparenza e di pubblicazione degli atti** contrasta con i contenuti dell'art. 2bis comma 2 lett. c) del **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**.

Inoltre, l'Associazione rientra nelle previsioni di cui alla **Legge 9 gennaio 2019 n. 3**, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", cosiddetta Spazzacorrotti.

Che la gestione nazionale sia decisamente opaca lo si evince da un fatto recente: il 23-24 marzo pv si è tenuta la 40a Sessione del Congresso dei poteri locali e regionali che dovrà procedere all'elezione del Presidente del Congresso e dei Presidenti delle Sezioni. Le delegazioni sono appena state rinnovate: le stesse dovrebbero rispondere a quanto indicato dalla Risoluzione statutaria CM / Res (2020)1. Sulla composizione della delegazione di ogni Stato membro al Congresso essa chiede, oltre ad altri requisiti, che sia assicurata:

- un'equilibrata distribuzione geografica dei delegati dal territorio dello Stato membro;
- un'equa rappresentanza dei vari tipi di enti locali e regionali nello Stato membro.

Le nomine di competenza di AICCRE sono decise dalla Direzione Nazionale che, sull'argomento, non è mai stata convocata. Abbiamo preso atto che è stato nominato un rappresentante lombardo, consigliere comunale di minoranza del Comune di appartenenza, mai delegato dal Sindaco per tale ruolo. Per essere designati, rappresentando enti locali, occorre uno specifico mandato dell'autorità locale qualora per il soggetto interessato il potere non deriva da elezione diretta.

Se tale designazione era in capo alla Federazione Lombarda, oltre ad aver usurpato il ruolo di competenza della stessa, tutte le altre designazioni indicate da AICCRE non si sa da chi siano state decise e con quale modalità.

Non potendo discutere di questi argomenti pacificamente, poiché da parte dei vertici nazionali non vi è nessuna apertura al dialogo, men che meno a fornire i documenti del caso agli associati chiediamo un suo intervento al fine di evitare un contenzioso giudiziario che avrebbe come conseguenza solo la prematura conclusione dell'AICCRE.